

LOTTO 7

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELL'ENTE

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Novate Milanese
Via Vittorio Veneto 18
20026 Novate Milanese
P.I. 02032910156

E

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 31/12/2017

Alle ore 24.00 del 31/12/2020

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE POLIZZA

Assicurato	L'Ente contraente il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contraente	Il Comune di Novate Milanese
Danni materiali	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose ed animali, lesioni personali, morte
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Perdite pecuniarie	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Pubblica Amministrazione	Qualsiasi Ente o Azienda la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Responsabilità civile	La responsabilità extracontrattuale che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue attività e delle sue funzioni ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile, la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	La richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

Art. 3 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.

Il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare l'opzione per il rinnovo contrattuale, per una volta, alle medesime condizioni, per il periodo di tre anni.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto: pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2020.

È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 4 - Pagamento del premio.

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/12/2017 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 30 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 30 giorni successivi.

Per pagamento si intende la disposizione impartita, mediante il "*mandato di pagamento*", o documento analogo previsto dalla vigente normativa in materia di bilancio pubblico, al tesoriere del Contraente di provvedere al versamento del premio di polizza.

Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, intendendosi con ciò quanto sopra descritto, ferme le successive scadenze.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia

ALLEGATO 7 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza in deroga all'art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.).

Per l'Assicurato per avvenuta conoscenza si intende la data di registrazione della richiesta di risarcimento presso il protocollo generale dell'Ente.

La Società ha il diritto di avere in visione, nei limiti previsti dalle vigenti norme regolanti la Pubblica Amministrazione, ogni documento che abbia dato luogo alla denuncia del sinistro nei confronti dell'Assicurato

L'Assicurato è tenuto a rendere alla Società tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto e la corrispondenza tra il Contraente e la Società dovranno avvenire solo con strumenti di comunicazione digitale ossia tramite posta elettronica certificata (PEC) - avente il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno, in grado di attestare l'orario esatto e la data di spedizione e di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio - e posta elettronica *standard*, esclusivamente agli indirizzi scambiati tra le parti. I documenti che richiedono una sottoscrizione saranno sottoscritti digitalmente.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito la trasmissione dei contratti di polizza e delle relative variazioni e appendici che potrà avvenire in modalità cartacea.

Art. 11 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte: le dichiarazioni dell'Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 12 – Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze stipulate col medesimo contraente o assicurato. In tal caso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 13 - Clausola revisionale

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini " convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 14- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.

Art. 16 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come Foro competente quello di Milano.

Art. 17 - Dichiarazioni inesatte del Contraente – Buona fede

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

Art. 18 – Oggetto dell'assicurazione

La garanzia assicurativa è prestata per la responsabilità civile derivante, ai sensi di Legge, all'Assicurato per le perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi dai Soggetti dei quali deve rispondere.

La garanzia non comprende le perdite pecuniarie derivanti da comportamento doloso o gravemente colposo.

Art. 19 – Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questo denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto dell'assicurazione e in seguito ai quali non sia iniziato un procedimento penale, civile, amministrativo, contabile o disciplinare a carico dei soggetti dei quali l'Ente deve rispondere.

L'Assicurato dichiara ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che abbiano dato luogo o possono dar luogo a richieste di risarcimento nei propri confronti o nei confronti dei soggetti del cui fatto deve rispondere, risarcibili ai sensi della presente assicurazione.

Allo scadere del presente contratto il Contraente potrà richiedere alla Società di mantenere in vigore la garanzia per le richieste di risarcimento pervenute dopo detta cessazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di attività coperto dalla presente assicurazione; in tal caso il contratto andrà prorogato mediante apposita appendice per un periodo di cinque anni dietro versamento in una unica soluzione di un premio pari a due annualità di premio di polizza. Per le richieste di risarcimento relative a tale periodo di proroga la Società non sarà tenuta a risarcire importi superiori ai massimali o ai sottolimiti indicati in polizza, che pertanto si intendono validi per l'intero periodo di garanzia postuma, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento.

Rimane confermata la facoltà di recesso per sinistro da parte della Società anche durante il periodo di proroga contrattuale di cui sopra.

Art. 20 – Effetti sulle polizze sostituite

Qualora per il medesimo sinistro potessero avere efficacia anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con la Società, le Parti si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto.

Art. 21 – Esistenza di altre polizze

Nel caso di esistenza di altre polizze assicurative a garanzia del medesimo rischio, la presente polizza opera in secondo rischio e cioè in eccedenza rispetto al massimale e/o alle garanzie previste da tali coperture.

Art. 22 – Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni conseguenti a:

- a) provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o ad atti e/o fatti aventi in ogni caso natura ablatoria;
- b) provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi, ove previsto dalla legge e nei tempi indicati, all'organo di controllo o da questo annullati;
- c) provvedimenti presi in assenza o in difformità anche di un solo parere obbligatorio ai sensi di legge o della proposta del responsabile del procedimento;
- d) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- e) scelte e/o decisioni di merito;
- f) mancato raggiungimento del fine o degli obiettivi dell'Assicurato;

ALLEGATO 7 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

- g) responsabilità derivanti da inadempimenti contrattuali o responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato o dai soggetti del cui fatto deve rispondere e non derivanti loro direttamente dalla legge;
- h) inadempimento contrattuale nella realizzazione, fornitura od erogazione di beni o servizi;
- i) furto, rapina e/o incendio salvo le perdite pecuniarie conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- j) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- k) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; danno ambientale;
- l) incarichi di amministrazione e/o controllo in Società o altri Enti;
- m) omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- n) attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo;
- o) delibera di approvazione della stipula della presente polizza;
- p) sottoscrizione di prodotti finanziari derivati.

Art. 23 - Limiti di risarcimento

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di **Euro 500.000,00** per sinistro e per anno assicurativo, come da scheda di quotazione.

La garanzia opera con uno scoperto del 10 per cento con il minimo di **Euro 5.000,00** per ogni sinistro.

La Società comunque non risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri:

- che traggano origine da una stessa causa anche se le relative richieste sono presentate all'Assicurato o ai soggetti del cui fatto deve rispondere in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;
- verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Nell'ambito del suddetto massimale operano i limiti sotto indicati per sinistro e per anno assicurativo:

€. 150.000,00	per danni derivanti da assunzione e gestione del personale;
€. 150.000,00	per danni derivanti da mancato avvio, interruzione e sospensione anche parziale di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;
€. 150.000,00	per le multe e/o ammende inflitte a terzi;
€. 150.000,00	per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale o condutture;
€. 150.000,00	per danni derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (privacy);
€. 100.000,00	per danni conseguenti a distruzione, deterioramento di atti documenti o titoli non al portatore.

Art. 24 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato italiano e per danni verificatisi nei Paesi U.E.

Art. 25 - Soggetti non considerati Terzi

Non sono considerati Terzi:

- gli Amministratori ed i dipendenti dell'Assicurato ed i relativi coniugi, genitori e figli, nonché qualsiasi altro loro parente od affine, se convivente, salvo per quanto attiene i danni derivanti dalla gestione del personale;
- la Pubblica Amministrazione.

Art. 26 - Calcolo del premio – parametro retribuzioni annue

ALLEGATO 7 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Il premio è determinato in relazione all'ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai propri dipendenti ed è anticipato in via provvisoria sulla base del preventivo annuo delle retribuzioni dichiarate dal Contraente stesso all'INAIL con l'annuale autoliquidazione.

Art. 27 - Regolazione del premio

Premesso che il premio è da considerarsi premio minimo comunque acquisito, lo stesso viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio (retribuzioni lorde corrisposte al personale, compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non oppure del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza), esclusivamente per la regolazione attiva, intendendosi con essa il raggiungimento di un valore dell'elemento variabile maggiore di non meno del 5% di quello dichiarato in polizza. In caso di assenza di comunicazione da parte del Contraente si presume il non superamento dell'importo dell'elemento variabile indicato in polizza, maggiorato del 5%, e non si procede ad emissione di atto formale di regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie, quali il libro paga prescritto dall'art. 5 del D.P.R. 30/06/1965 N. 1124 s.m.i. e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Art. 28 – Gestione delle vertenze di danno – Tutela Legale

La Società assume a proprio carico, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale che amministrativa a nome dell'Assicurato e designando, ove occorra, Legali o Tecnici, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato sino all'esaurimento del grado di giurisdizione in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per Legali e Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe e/o ammende e delle spese di giustizia penale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 29 – Monitoraggio sinistri

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, il Contraente potrà applicare una penale di €. 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

ALLEGATO 7 AL DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE

Novate Milanese, li _____

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione:

art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

art. 12 - Disdetta in caso di sinistro

art. 19 - Inizio e termine della garanzia

art. 23 - Limiti di risarcimento

art. 27 - Regolazione del premio

La Società

Il Contraente

CALCOLO DEL PREMIO

COMPAGNIA: _____

Abitanti del Comune di Novate Milanese al 31/12/2016: n. 20.052

L'assicurazione vale fino alla concorrenza di €. 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

DATI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Retribuzioni annue lorde ai dipendenti come da autoliquidazione INAIL anno 2016:

€. 3.326.890,00=

Tasso di quotazione: ‰

PREMIO LORDO ANNUO €.